CITTA' DI VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Musei Viabilità E.B.A.
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

C.I. 13286
SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI SOTTOPORTICI A RIALTO
Progetto Esecutivo
Schema di Contratto

Luglio 2017

Il progettista arch. Andreina Visconti il R.U.P. arch. Alberto Chinellato

COMUNE DI VENEZIA

Rep. n° ……. del ……

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A: "SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI SOTTOPORTICI A RIALTO. - manutenzione della pavimentazione" (C.I. 13286)
CUP: CIG:

L'anno duemila……., il giorno…….. del mese di ……., nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.
tra:
a) …….., nato a ……. il …….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di ……, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».
Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.
b) ……, nato a ……. il …….., residente in …….., Via ……. n. ……., in qualità di ……. dell'impresa , come risulta dal certificato dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …….., in data …… Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».
Domicilio fiscale dell'Impresa: ……. – …….. Codice fiscale e partita I.V.A. n.: ……
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo …… costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa …… con sede in ……, via…….. Codice fiscale ……e partita I.V.A. n. …… ;
2- impresa ……
con sede in ……, via …….. codice fiscale …… e partita I.V.A. n. ……..;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. , depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI SOTTOPORTICI A RIALTO per un importo dei lavori da appaltare di € 266.185,90 di cui € 246.785,60 oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (determinato mediante : ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara / offerta a prezzi unitari)
e € 19.400,00 quali oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a procedura aperta / ristretta / negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Direttore della Direzione Interdipartimentale Gare, Contratti - Economato del Comune di Venezia in data n. , documenti tutti allegati al presente atto sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al %, sul prezzo a base di gara;
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010,
il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ……, rubricato al protocollo n. …….

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative e dall'Elenco prezzi unitari, integranti il progetto e allegati al presente atto sotto le lettere B) e C), nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a **€** _____ (diconsi Euro_____ / _____) di
cui:
a) € _____ per lavori veri e propri;
b) € _____ quali oneri per ore in economia.
b) € _____ quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso
offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezziunitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d' appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel , Comune di Venezia, presso :
- nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «……..», è/sono autorizzat… a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i… signor… ……sui conti correnti i cui estremi identificativi sono riportati nell'allegato «……..» al presente contratto. Le persone delegate ad operare sui conti correnti indicati sono:
……..
4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 del capitolato generale d' appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (CENTOTTANTA) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € ...

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.[1]

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107, ad esclusione del comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino **all'emissione del certificato di regolare esecuzione**;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino **all'emissione del certificato di regolare esecuzione**.

3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'artico 6 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 145/2000.

1

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi **al netto del ribasso contrattuale**.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, delcodice civile.
2. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
1.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 delD. Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia,eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento aisensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di rinunciare alla corresponsione dell'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore al 60% (sessanta per cento), dell'importo contrattuale al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 143, 1° comma, di detto D.P.R. La quota restante del 40% (quaranta per cento) verrà liquidata in ogni caso come rata di saldo.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, previa costituzione della fideiussione di cui all'art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 12 bis – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 111 del D. Lgs. 50/2016.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di **regolare esecuzione**.
2. Il certificato di **regolare esecuzione** è emesso entro il termine perentorio di **tre** mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di **regolare esecuzione**, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di **regolare esecuzione**; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs.50/2016.
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia

previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell' organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che, in relazione al soggetto appaltatore, la documentazione antimafia viene richiesta ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenete l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, relativi alla Categoria OG1 (prevalente) possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 06/09/1982 n. 629 convertito nelle legge 12/10/1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. N. 159/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ per l'importo
di € _____ ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 235 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, all'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo lo svincolo progressivo previsto dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione deilavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con appl. n. _____ a polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ per un massimale di € _____ .
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione
dei lavori, per la medesima durata, con appl. n. _____ a polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ (VE) per un massimale di € _____ .

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ con allegato il verbale di gara;
- la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 3;
- la relazione generale;
- il Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche;
- gli elaborati grafici progettuali;
- i piani di sicurezza (prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza) previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nel regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti rimaste in vigore, e nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 19 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'appaltatore _____

La stazione appaltante_____